

Deliberazione della Giunta Regionale 25 agosto 2025, n. 10-1505

Legge regionale n. 1/2018, articolo 18 bis, comma 8. Definizione delle modalità e dei termini con cui i Consorzi di Area Vasta utilizzano le risorse corrispondenti alla penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 della medesima legge regionale



Seduta N° 98

Adunanza 25 AGOSTO 2025

Il giorno 25 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 10:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Andrea TRONZANO

DGR 10-1505/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2018, articolo 18 bis, comma 8. Definizione delle modalità e dei termini con cui i Consorzi di Area Vasta utilizzano le risorse corrispondenti alla penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 della medesima legge regionale

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che:

- la legge regionale n. 1/2018, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, detta norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, al fine di perseguire politiche di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ha stabilito obiettivi volti a limitare la produzione di rifiuti indifferenziati,
- i suddetti obiettivi, esplicitati all'articolo 2, comma 4, lettere b) e b-bis), prevedono il raggiungimento di una produzione annua di rifiuto indifferenziato non superiore a 159 kg/ab entro l'anno 2020 ed a 126 kg/ab entro l'anno 2025 ad eccezione della Città di Torino per la quale, in deroga, sono stabiliti un obiettivo non superiore a 190 kg/ab*anno entro l'anno 2020, a 159 kg/ab entro l'anno 2024 ed a 126 kg/ab entro l'anno 2028 (articolo 2, comma 5),
- in caso di mancato raggiungimento degli stessi obiettivi a livello di sub-ambito di area vasta, l'articolo 18 bis ha individuato, in sostituzione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 18, una penalità a carico dei Consorzi di Area Vasta (CAV) a partire dall'anno di produzione 2022 e ha disposto che le stesse siano calcolate sulla base degli abitanti e sulla base dei quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti raggruppati per fasce di produzione.

Richiamato che il suddetto articolo 18 bis sancisce che:

al comma 6, la penalità è calcolata dalla Regione contestualmente all'approvazione dei dati annuali di produzione dei rifiuti urbani ed è comunicata ai Consorzi di Area Vasta nonché alla Città metropolitana di Torino, alle province e alla Conferenza d'ambito;

al comma 7, i Consorzi di Area Vasta destinano obbligatoriamente risorse per un importo almeno pari alla penalità calcolata dalla Regione ad attività di comunicazione o vigilanza volti a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato;

al comma 8, i Consorzi di Area Vasta, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte della Regione di essere soggetti a penalità, trasmettono un progetto relativo ad attività di comunicazione o vigilanza volte a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato che preveda uno stanziamento di risorse pari almeno alla penalità, da realizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo e di cui dovrà essere data informazione alla Regione dell'avvenuta realizzazione e della spesa sostenuta,

al comma 9, nel caso di inadempienza o di accertate anomalie nella realizzazione del progetto di cui ai commi 7 e 8 il consorzio di area vasta è escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 9 della medesima legge regionale istituisce i Consorzi di Area Vasta (CAV), quali enti preposti al governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il segmento di competenza.

Premesso, inoltre, che il medesimo articolo 18 bis, al comma 8, demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei termini con cui i Consorzi di Area Vasta sono chiamati a dare attuazione alle previsioni di cui ai sopra citati commi 6 e seguenti.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato", in esito ad un'analisi tecnica, ha delineato le modalità, le procedure e le tempistiche con cui i Consorzi di Area Vasta utilizzano le risorse corrispondenti alla penalità, di cui all'articolo 18 bis, in capo ai medesimi per il loro mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti (articolo 2, commi 4 e 5), tenuto conto che, in prima applicazione, con riferimento alle penalità 2022-2023, è necessario prevedere una specifica comunicazione ad opera del medesimo Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della relativa deliberazione.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Preso atto della D.G.R. n. 11-739/2025/XII del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Preso atto che, nella seduta del 1 aprile 2025, la Conferenza Regionale dell'Ambiente, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7/2012 e istituita con DPGR n. 50 del 22 giugno 2012, ha espresso il proprio parere positivo sulle modalità, procedure e tempistiche di cui sopra.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale n. 1/2018, articolo 18 bis, comma 8, le modalità ed i termini con cui i Consorzi di Area Vasta utilizzano le risorse corrispondenti alla penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5

della medesima legge regionale, riportati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di disporre che in prima applicazione, per quanto riguarda le penalità relative ai dati di produzione 2022 e 2023, il Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" provvederà a comunicare ai CAV le penalità entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

Legge regionale 1/2018, articolo 18bis, comma 8. Definizione delle modalità e dei termini con cui i Consorzi di Area Vasta utilizzano le risorse corrispondenti alla penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 della medesima legge regionale

1. PREMESSE

Il presente documento stabilisce i termini e le modalità con cui i Consorzi di Area Vasta (CAV) danno attuazione a quanto disposto dall'articolo 18 bis della legge regionale n. 1/2018 in relazione alla penalità applicata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione rifiuti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 della stessa legge regionale.

Le disposizioni dettate con il presente documento trovano applicazione a partire dai dati di produzione rifiuti dell'anno 2022, in attuazione a quanto disposto dal comma 1 del sopra citato articolo 18 bis.

2. CONTESTO NORMATIVO

La legge regionale n. 1/2018, come modificata dalla legge regionale n. 8/2024, disciplina la gestione dei rifiuti e il servizio integrato dei rifiuti urbani, promuove politiche di riduzione, riuso e minimizzazione dei rifiuti urbani non destinati al riciclaggio, fissando specifici obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati.

L'articolo 2 individua tali obiettivi, specificando che la produzione annua di rifiuti indifferenziati non deve superare :

- **159 kg per abitante entro il 2020**
- **126 kg per abitante entro il 2025.**

per la Città di Torino i suddetti obiettivi sono derogati come segue:

- **190 kg per abitante entro il 2020**
- **159 kg entro il 2024**
- **126 kg entro il 2028.**

L'articolo 18 bis definisce le penalità da applicare ai CAV qualora gli obiettivi non siano raggiunti a livello di sub-ambito territoriale. Le penalità sono calcolate in base al numero di abitanti residenti e ai quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per fasce di produzione.

Inoltre, viene specificato che l'importo delle penalità è determinato dalla Regione contestualmente all'approvazione dei dati annuali di produzione di rifiuti urbani e comunicato ai CAV interessati. Questi ultimi sono obbligati a destinare risorse, pari almeno al valore della penalità, a progetti di comunicazione o vigilanza al fine di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

In merito alle tempistiche il comma 8 specifica che i CAV devono:

- trasmettere il progetto di utilizzo delle risorse **entro 60 giorni** dalla comunicazione della penalità
- **terminare le attività previste dal progetto entro il 31 dicembre dell'anno successivo.**

3. MODALITÀ E TERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE PENALITÀ

3.1 Approvazione dei dati di produzione

I dati annuali di produzione dei rifiuti urbani sono approvati ogni anno con specifica determinazione del Dirigente del Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Tali dati, dettagliati per Comune, sono organizzati per CAV e danno evidenza del raggiungimento o del non raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati per ogni CAV.

3.2 Calcolo delle penalità

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, l'importo della penalità è determinato sulla base del numero di abitanti residenti e dei quantitativi di rifiuti prodotti pro capite, secondo le fasce di produzione definite dall'articolo 18 bis. L'individuazione delle suddette penalità è effettuata contestualmente all'approvazione dei dati annuali di produzione di rifiuti urbani.

Per quanto riguarda le penalità relative ai dati di produzione 2022 il Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" provvederà a definirne l'importo entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione che approva il presente documento.

3.3 Comunicazione ai CAV

Il Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" comunica via pec ai CAV la determinazione dirigenziale con cui sono approvati formalmente i dati e l'importo della penalità.

Per quanto riguarda le penalità relative ai dati di produzione 2022 e 2023, il Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" provvederà a comunicare ai CAV le penalità entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione che approva il presente documento.

3.4 Elaborazione e contenuto del progetto

I CAV soggetti a penalità elaborano un progetto finalizzato a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

Le attività previste dal progetto devono includere **interventi di comunicazione e/o vigilanza, aggiuntivi rispetto alle azioni già in essere**, prioritariamente indirizzati alle utenze che si trovano in comuni con risultati inferiori agli obiettivi di riduzione individuati dal piano d'ambito di area vasta o, in sua assenza, dall'obiettivo di riduzione individuato dalla legge regionale n. 1/2018 sopra richiamati e dal vigente Piano regionale rifiuti.

Il progetto dovrà:

- essere **approvato con provvedimento del soggetto proponente** secondo i rispettivi regolamenti,
- esplicitare **le attività di comunicazione e/o vigilanza già in essere e quelle da realizzare**,
- esplicitare le utenze ed i territori ai quali è rivolto,
- esplicitare le tempistiche di realizzazione,
- contenere un **quadro economico** riportante **il dettaglio delle attività previste e il relativo importo**.

L'importo totale del progetto deve essere almeno pari al valore della penalità.

3.5 Trasmissione del progetto e sua valutazione

I CAV devono trasmettere il progetto al Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" della Regione entro **60 giorni** dalla comunicazione della penalità.

In caso di inadempienza, il Consorzio di area vasta è escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

I CAV soggetti a penalità relative ai dati di produzione 2022 e 2023, dovranno redarre un unico progetto di importo uguale almeno alla somma delle penalità individuate per i due anni.

Entro **30 giorni** dal ricevimento del progetto il Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" ne verifica la coerenza con le disposizioni dell'articolo 18 bis e con i criteri sopra individuati e, in caso di difformità, formula rilievi e osservazioni cui i CAV devono attenersi per la realizzazione del progetto. Non è prevista dilazione dei tempi di realizzazione per adeguare il progetto ai rilievi effettuati.

In assenza di comunicazione entro tale termine da parte del Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato", il progetto è da ritenersi coerente e può essere realizzato.

3.6 Attuazione e rendicontazione

Le attività previste dal progetto devono concludersi entro il **31 dicembre dell'anno successivo alla data di comunicazione della penalità**.

A conclusione, il CAV deve comunicare alla Regione l'avvenuta realizzazione delle attività e le spese sostenute.

Il CAV dovrà quindi presentare entro 60 giorni dalla conclusione delle attività:

- relazione finale;
- provvedimento di approvazione delle spese sostenute oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute.

Nel caso di inadempienza, consistente nel mancato invio della documentazione richiesta attestante l'esecuzione delle attività entro i termini stabiliti, o di accertate anomalie nella realizzazione del progetto di utilizzo delle risorse, il Consorzio di area vasta è escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

3.7 Progetti pluriennali

È consentita l'elaborazione di progetti pluriennali, purché le attività ed il relativo quadro economico siano suddivise in blocchi con scadenze annuali, garantendo il rispetto dei termini di cui sopra. Inoltre dovrà essere verificato che la somma destinata ad ogni anno sia congruente con l'eventuale penalità.

Tale disposizione non è necessaria per i progetti relativi alle penalità 2022-2023.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile dei procedimenti di cui al presente documento è il Dirigente pro tempore del Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato", della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

5. ESCLUSIONE DAI BANDI

I casi di inadempienza, previsti dai punti 3.4 e 3.5 del presente documento, comportano che il Consorzio di area vasta sia escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, come sancito dal comma 9 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 1/2018.